

Prot. 6789/RI/2013

## COMUNICATO

### **OGGETTO: STATO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE BANDITE CON DD.DD. N. 14843, 14844, 14845, 14846, 14848 14849, 14850, 14851, 14852 e 14853 DEL 25 MAGGIO 2010.**

In data 20 maggio 2011, questa Agenzia ha pubblicato le graduatorie **provvisorie** delle procedure selettive in oggetto, provvisorie in ragione della pendenza di un contenzioso instaurato avverso la clausola - presente in tutti i bandi - che prevede la valutazione del servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno; provvisorie anche perché successivamente alla pubblicazione, i punteggi già attribuiti a numerosi candidati sono stati modificati, per effetto dell'accoglimento, da parte delle Strutture competenti alla valutazione dei titoli, di istanze di rettifica prodotte dagli interessati e/o in esecuzione di pronunce giurisdizionali emesse a seguito di ulteriori contenziosi, individuali e/o collettivi.

Gli alterni esiti del contenzioso citato – riguardante una presunta “*discriminazione sessuale indiretta*” e parcellizzato sul territorio nazionale a seconda delle sedi di servizio delle ricorrenti - e l'instaurazione di ulteriori ricorsi avverso gli atti delle procedure selettive in questione hanno poi impedito di definire le relative graduatorie di merito in quanto la continua variazione dei punteggi implica modifica delle graduatorie provvisorie e, quindi, variazione dei candidati che, collocati a pari merito nelle ultime posizioni utili delle graduatorie medesime, dovrebbero affrontare la prova teorico-pratica prevista dall'articolo 83, comma 8 del vigente CCNL per i casi di parità di punteggio.

Consapevoli delle difficoltà interpretative e operative derivanti dall'applicazione del citato articolo 83, comma 8 del CCNL - che parla di “*una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle fasce*” - già da tempo l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali avevano avviato approfondimenti volti a individuare possibili soluzioni che consentissero di definire le procedure selettive in oggetto a prescindere dall'espletamento della prova teorico pratica menzionata dal citato articolo. Tale possibile soluzione era stata

individuata nell'interpretazione autentica del medesimo articolo 83, comma 8 CCNL, secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del medesimo CCNL e dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 165/2001.

Ad avviare tale procedura sono state poi le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA e SALFI che l'11 luglio 2012 hanno inoltrato all'ARAN una richiesta di interpretazione autentica dell'articolo 83, comma 8, del CCNL del 28 maggio 2004, sottolineando la problematicità di tale clausola.

Da parte sua, l'Agenzia ha a più riprese, formalmente e informalmente, rappresentato all'ARAN e al Dipartimento della Funzione pubblica il proprio avviso circa l'opportunità di avviare la citata procedura di interpretazione autentica, fornendo al riguardo documentati chiarimenti.

Anche a seguito di tali iniziative, in data 29 novembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a tutte le Agenzie fiscali l'ipotesi di Atto di indirizzo per l'interpretazione autentica del citato articolo 83, comma 8 CCNL.

Si ritiene opportuno riportare uno stralcio di tale Atto di indirizzo: *“le suddette OO.SS. hanno segnalato rilevanti difficoltà interpretative in relazione alle modalità di attuazione della prova ivi prevista.*

*Sulla questione l'ARAN ha anche richiesto il parere delle Amministrazioni del comparto (Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato), le quali hanno concordemente segnalato la problematicità della clausola in esame, ribadendo la necessità di intervenire in via interpretativa sulla materia.*

*In particolare, emergono difficoltà interpretative ed applicative connesse a molteplici aspetti, tra cui:*

- *possibili profili di discriminazione nei confronti dei dipendenti collocati in posizione di pari merito, in quanto a questi ultimi verrebbe richiesto il superamento di prove selettive aggiuntive rispetto agli altri candidati;*
- *impossibilità pratica di individuare in via definitiva il personale in posizioni ex aequo, a causa della frequente modifica dei punteggi dovuta alle numerose pronunce giurisprudenziali che intervengono a seguito dei contenziosi proposti dai candidati.*

*Ciò posto, considerato che la formulazione della clausola in esame è indubbiamente foriera di dubbi interpretativi che ne compromettono l'applicabilità secondo principi di economicità ed efficienza e che, per i motivi su esposti, possono peraltro ingenerare discriminazioni tra i candidati, ledendo i principi di equità alla base dei processi di selezione del personale, si prega codesta agenzia di attivare le procedure contrattuali di interpretazione autentica, rendendo esplicito che nell'effettuazione delle procedure di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area, si dovrà ricorrere allo svolgimento della prova teorico-pratica solo qualora i casi di parità di punteggio non possano essere risolti in base a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi (criterio dell'età anagrafica) o sulla base dei diversi titoli di preferenza eventualmente predeterminati in sede di contrattazione integrativa”.*

Quindi, con Atto di indirizzo del 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto all'ARAN di intervenire attivando la procedura contrattuale di interpretazione autentica.

Con foglio n. 506 del 18 gennaio 2013, l'ARAN ha convocato le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, RDB/CUB, USAE e le Organizzazioni sindacali FP/CGIL, FPS/CISL, UIL/PA, CISAL INTESA, CONFSAL/UNSA, FLP e RDB/PI per il 24 gennaio 2013, per l'apertura delle trattative per la definizione dell'interpretazione autentica dell'articolo 83, comma 8, del CCNL.

Le trattative sono continuate nei giorni seguenti. Nel corso dei successivi incontri, le Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL/SALFI e RDB/PI e CISAL INTESA e le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, RDB/CUB e USAE hanno sottoscritto una ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'articolo 83, comma 8 del CCNL, coerente con il citato Atto d'indirizzo mentre l'Organizzazione sindacale FLP non ha firmato l'ipotesi di accordo.

Per la validità di qualsiasi accordo di interpretazione autentica del CCNL - che ha efficacia retroattiva *ex lege* - è indispensabile la sottoscrizione di tutte le Confederazioni e Organizzazioni sindacali originariamente firmatarie del medesimo CCNL. Pertanto, la mancata sottoscrizione da parte di un'Organizzazione sindacale ha impedito di concludere positivamente la procedura per la stipulazione dell'accordo di interpretazione autentica.

L'interpretazione autentica, nella formulazione suggerita dall'Atto di indirizzo e dalla richiesta delle OO.SS. che assunsero l'iniziativa, avrebbe consentito di definire le procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2007/2008, ad oggi in corso, senza necessità di svolgere la prova teorico pratica menzionata dall'articolo 83, comma 8 CCNL per i casi di parità di punteggio e di predeterminare in sede di contrattazione integrativa i titoli di preferenza da applicare alle prossime procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2010. Questa strada è ora irrimediabilmente preclusa. Non spetta a questa Amministrazione formulare valutazioni sulla superiorità della soluzione tramontata rispetto ad altre. Certo, è fortemente contro intuitivo pensare che il formarsi di un quasi unanime consenso delle Organizzazioni sindacali e delle Amministrazioni – consenso non spontaneo ed immediato ma progressivo e meditato – sia stato solo il frutto di una svista collettiva o di una generalizzata carenza di formazione giuridica.

Ciò detto, la stessa procedura di interpretazione autentica, pur non positivamente conclusa, ha comunque reso conoscibile alle Amministrazioni un Atto di indirizzo che non può non costituire un autorevole punto di riferimento per la definizione delle procedure selettive in questione. Occorre, inoltre, considerare quanto è maturato nel frattempo sul fronte del contenzioso. In effetti, talune pronunce giurisdizionali che, in sede cautelare, avevano dichiarato l'illegittimità per discriminazione sessuale indiretta della clausola dei bandi riferita alla valutazione del servizio a tempo parziale, sono state revocate nelle successive fasi dei relativi giudizi; in particolare, con sentenza n. 1514 depositata il 28 febbraio 2013, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione prodotta dall'Agenzia delle Dogane e, in

riforma dell'ordinanza impugnata, ha dichiarato la legittimità della clausola in questione. Si sono, inoltre, risolti in senso favorevole all'Amministrazione altri contenziosi instaurati avverso gli atti delle procedure selettive di cui trattasi (tra le altre, sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, n. 6738 del 23 gennaio 2013; sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, n. 6739 del 23 gennaio 2013; sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, n. 6692 del 14 gennaio 2013; sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 143 dell'8 gennaio 2013).

Sono tali elementi di novità - frutto del lavoro che l'Amministrazione ha continuato a svolgere su più versanti in questi mesi – che rendono oggi possibile l'individuazione di modalità di prosecuzione delle procedure selettive in precedenza non percorribili. Non risultano invece di nessun pregio giuridico le ipotesi operative che si continua a vedere agitate in qualche – sempre più isolato – comunicato sindacale, ipotesi che sarebbero scientemente ignorate da una Amministrazione considerata alternativamente o congiuntamente incompetente e sorda alle ragioni della contrattazione.

Quanto alla presunta incompetenza, si fa rinvio ai fatti e, in particolare, al lavoro realizzato in questi anni dagli Uffici di questa Amministrazione, lavoro che ha consentito, da ultimo e solo a titolo di esempio, di definire, tra novembre e dicembre 2011, tutte le procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area bandite a novembre 2010 e di assumere i relativi vincitori (550) a febbraio 2012; tutto ciò, nonostante un ricorso prodotto dall'Organizzazione sindacale FLP (di contestazione dei livelli di partecipazione sindacale) abbia comportato la sospensione delle procedure stesse per circa sei mesi.

Quanto al primato della contrattazione, non è ovviamente nella disponibilità delle singole Amministrazioni approfondirne o mitigarne la portata. Semmai, deve osservarsi, nel caso specifico, che l'approvazione dell'accordo di interpretazione autentica avrebbe ampliato le possibilità di contrattare. Stante l'attuale situazione non sarà invece possibile contrattare i titoli di preferenza per i casi di pari punteggio in relazione alle procedure di sviluppo economico con decorrenza 2010.

Tutto ciò osservato, questa Amministrazione procederà a formalizzare le nuove graduatorie delle procedure per gli sviluppi economici con decorrenza 2007-2008 (derivanti dall'accoglimento di talune istanze di rettifica del punteggio prodotte dagli interessati e/o dall'esecuzione di pronunce giurisdizionali) e a impartire istruzioni per lo svolgimento della prova teorico-pratica per i casi di parità di punteggio (determinazioni e avvisi verranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito dell'Agenzia, sezione Dogane, sub "Concorsi e mobilità", "selezioni interne", "concorsi in svolgimento").

Del resto, è del tutto evidente che anche chi ha serenamente coltivato soluzioni impraticabili conti in realtà più sulle capacità di questa Amministrazione che sui propri ineffabili fuochi d'artificio.

Roma, 15 marzo 2013

Il Direttore Centrale  
Dr. Alessandro ARONICA  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93*

Direzione Centrale personale e organizzazione  
Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e progressioni del personale  
00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50245341 – Fax. 0650245340 e-mail: dogane.personale.contenzioso@agenziadogane.it